

COMUNE DI CAVAGNOLO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.57

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: DETERMINAZIONE PER ANNO 2013.

L'anno duemilatredecim addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 10,00

nella solita sale delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei

Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CORSATO MARIO	Sindaco	X	
GAVAZZA ANDREA	Assessore	X	
PONZETTI MARIA ANGELA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GAMBINO Dott.ssa Rosetta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla:

Regolarità tecnica del responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BRUSA Rag. Bianca

Regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BRUSA Rag. Bianca

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che, con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.);

Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 1, del sopracitato decreto legislativo che, testualmente, recitano:

“2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificatamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13/08/2011

b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 e in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 23/03/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che, all'art. 5 prevede:

“Art. 5 - Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,50 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).”

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2013-2015, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

Atteso che le scelte qui descritte in materia di addizionale comunale all'Irpef consentiranno, almeno in parte, di ammortizzare gli effetti negativi derivanti dalle diverse manovre di finanza pubblica che si sono succedute dal 2010 ad oggi – in particolare i tagli alle risorse del federalismo – ex trasferimenti statali – e l'osservanza del patto di stabilità interno ; va tenuto conto che, per come sono state impostate le diverse manovre a carico dei Comuni, vi è il forte rischio che l'aumento dell'addizionale si renda necessario per la sola esigenza di rispettare i saldi del patto

Richiamata la Legge 6/6/2013 n.64 di conversione del Decreto Legge 8/4/2013 n.35 che ha stabilito per l'anno 2013 il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2013

Visto che per effetto del combinato disposto dell'art.42 comma 2 lettera f) e 48 del D.Lgs. n.267/2000 la determinazione dell'aliquota rientra nella competenza della Giunta

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1) Per l'anno 2013, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., come in premessa istituita, è stabilita nella misura dello 0,8%

2) ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

3) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to CORSATO Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 26/06/2013.

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari. (Art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Li, 26/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Firma autografa su originale (conservato presso il Comune)